

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI MANUFATTI TIPO DEHORS SU SPAZI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO PER SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO ANNESSI AI LOCALI DI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE.

(Approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n	del)

SOMMARIO:

<u>CAPO I – NORME TECNICHE</u>

Art. 1 – OGGETTO	4
Art. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE	4
Art. 3 – DEFINIZIONI	4
Art. 4 – FINALITA'	5
Art. 5 – ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO – ZONIZZAZIONE	6
Art. 6 – CARATTERISTICHE GENERALI DELLE OCCUPAZIONI COMUNI PER TUTTE LE ZONE	6
Art. 7 – ATTUAZIONE PER ZONE OMOGENEE	7
Art. 7.1- POSIZIONAMENTO	8
Art. 7.2- DIMENSIONI DELL'OCCUPAZIONE E DISTANZE	10
Art. 8 – MANUTENZIONE DEI DEHORS	11
Art. 9 – SICUREZZA E ACCESSIBILITA'	11
Art. 10 – MATERIALI	12
Art. 11 – PROGETTI INTEGRATI DI SETTORE	12
Art. 12 – VIGILANZA E CONTROLLO	13
CAPO II – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE	
ART. 13 – PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO	13
Art. 14 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E RILASCIO DELLA CONCESSIONE	14
Art. 15 – DOMANDA E CONTENUTO DELLA CONCESSIONE	14
Art. 16 – DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE	15
Art. 17 – RILASCIO DELLA CONCESSIONE	15
Art. 18 – ULTERIORI OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE	15
Art. 19 – IMPATTO ACUSTICO	16
Art. 20 – REVOCA O SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE	16
Art. 21 – RINUNCIA ALL'OCCUPAZIONE	16
Art. 22 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE	16
Art. 23 – OCCUPAZIONI ABUSIVE E SANZIONI – VIGILANZA	17
Art. 24 – APPLICAZIONE DEL CANONE	17

Art. 25 – DEROGHE	17
Art. 26 – DANNI ARRECATI	18
Art 27 – DISPOSIZIONI FINALI	18

CAPO I - NORME TECNICHE

Art. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento, nell'ambito dell'autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa e della potestà regolamentare riconosciute e conferite ai Comuni, disciplina unicamente gli aspetti estetico-architettonici e di insediamento ambientale delle attività commerciali in strutture esterne e/o arredi, dette "dehors", su suolo e aree pubbliche e/o private purchè gravate da servitù di pubblico passaggio e/o spazi aperti urbani (come definiti dall'art.10, comma 4, lett.g del D. Lgs.42/04)

Art. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il campo di applicazione del presente regolamento per l'occupazione del suolo pubblico al servizio delle attività commerciali riguarda l'intero territorio del Comune di Galatina e si applica ai locali di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla L. 25 agosto 1991, n. 287, che utilizzano a tal fine l'area attrezzata con dehors:

- a. su strade, aree e relativi spazi appartenenti al demanio o al patrimonio di questo Comune;
- b. su suolo privato soggetto a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge;
- c. spazi aperti urbani (come definiti dall'art. 10, comma 4, lett. g del D.Lgs 42/04).

Per le attività artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto sul posto può essere consentita la sola collocazione di panche e di cestini per la raccolta rifiuti che devono essere mantenuti e svuotati a cura del titolare; non è consentito in questo caso occupare la carreggiata stradale destinata alla sosta.

Qualora, in funzione di salvaguardia dei valori storico ambientali o di promozione turistica e commerciale, l'Amministrazione Comunale approvi i Progetti Integrati di settore di cui al successivo art.11, le disposizioni specifiche in essi contenute integrano le norme di carattere tecnico contenute nel presente Regolamento.

Art. 3 - DEFINIZIONI

Si definiscono "dehors", ai fini del presente Regolamento, le strutture esterne sia a carattere estivo sia a carattere invernale, facilmente rimovibili, destinate a far fronte a specifiche esigenze temporanee e che non implicano modificazioni permanenti dei luoghi in cui si collocano, da considerarsi come l'insieme degli elementi mobili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico e/o privato, che costituiscano, delimitino ed arredino lo spazio all'aperto annesso ad un pubblico esercizio come definito all'art. 2 e nei limiti imposti all'attività dalla propria licenza commerciale.

Rientrano in tale definizione sedute, pedane, tavoli, ombrelloni, fioriere, cestini per la raccolta di rifiuti, lampade per riscaldamento ed altri elementi mobili.

I "dehors", ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, si suddividono in 2 categorie impiegabili a seconda della zona che si intende occupare:

1. categoria A – con o senza pedana, senza delimitazione o con delimitazione esclusivamente a mezzo fioriera, e/o ringhiera e/o balaustra trasparente di

- altezza massima 140 cm., con sedute e tavolini, con o senza ombrelloni a sostegno centrale o a braccio;
- categoria B con o senza pedana con sedute e tavolini, con o senza ombrelloni (a sostegno centrale o a braccio) o con copertura stabile, con delimitazione a mezzo fioriere e/o ringhiera e/o balaustra trasparente di altezza massima di 165 cm.

Per ciascuna delle suindicate categorie la delimitazione dovrà essere realizzata al massimo su tre lati.

Per "**Concessione**" si intende il Provvedimento conclusivo rilasciato dallo Sportello Unico Attività Produttive "SUAP", previa acquisizione dei seguenti atti di assenso:

- a. Parere rilasciato dall'Ufficio Tecnico in materia di edilizia ed urbanistica, ivi incluso il parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, ove richiesto;
- b. Parere rilasciato dall'ufficio di Polizia Municipale in materia di viabilità e pubblica sicurezza;
- c. Attestazione dell'avvenuto pagamento dei tributi previsti all'Ufficio competente;
- d. Autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice Beni Culturali) e ss.mm.ii., ove necessario.

Per "occupazione temporanea"si intende quella effettuata nei termini e modalità di esercizio di cui al presente Regolamento, con durata inferiore ai mesi dodici;

Per "occupazione permanente" si intende quella effettuata nei termini e modalità di esercizio di cui al presente Regolamento, con durata superiore a mesi dodici e fino ad un massimo di anni cinque.

Art. 4 - FINALITA'

Il regolamento persegue la finalità di disciplinare e coordinare le strutture ed i manufatti – "dehors" - posizionati su suolo e aree pubbliche e/o private, per gli scopi commerciali come definiti nei precedenti articoli, con particolare riferimento:

- a. all'utilizzo razionale ed armonico del suolo pubblico per spazi e servizi ricreativi e di ristoro all'aperto per la creazione di un contesto di gradevole riqualificazione formale della Città, di promozione turistica nel rispetto dei differenti valori storico-architettonici, delle diverse specificità ambientali esistenti e dei principi generali di sicurezza;
- b. all'incentivazione della piccola imprenditoria cittadina attraverso l'ampliamento all'aperto delle attività, come motivo di attrazione e di ritrovo ricreativo;
- c. alla tutela della sicurezza stradale;
- d. alla tutela della salute ambientale, sia acustica che atmosferica;
- e. alla tutela del decoro e dell'arredo urbano;
- f. al rispetto della tradizione architettonica ed urbanistica della Città, anche attraverso la previsione di aree interdette all'esercizio delle attività;
- g. all'efficienza ed efficacia dei procedimenti amministrativi volti al rilascio delle concessioni amministrative, anche attraverso la stretta correlazione tra i servizi interni all'Amministrazione comunale coinvolti nei detti procedimenti e quelli

esterni (Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto).

Art. 5 - ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO – ZONIZZAZIONE

Considerata la complessità del tessuto urbano della città e i diversi valori ambientali, storici e culturali degli spazi pubblici, il Regolamento, nell'allegato planimetrico (**allegato 1**) individua 2 macro aree:

- **zona** "1"del territorio comunale coincidente con il perimetro del Centro Storico, ambito denso di assetti storici dominanti.
- **Zona "2"** il resto del territorio comunale.

Il presente Regolamento disciplina la realizzazione dei dehors individuando le 2 categorie impiegabili (art.3 comma 3) a seconda della zona del territorio comunale che si intende occupare.

Art. 6 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLE OCCUPAZIONI COMUNI PER TUTTE LE ZONE

Indipendentemente dalla zona che si intende occupare, i dehors devono sempre essere caratterizzati da leggerezza e trasparenza. Gli elementi di delimitazione dei dehors non devono avere un' altezza superiore a cm 140 dal piano di calpestio (categoria A) ed in presenza di strutture coperte (di categoria B – art. 3) l'altezza non deve essere superiore a cm 165, sempre da considerarsi dal piano di calpestio.

Le delimitazioni dei dehors devono essere costituite da elementi traguardabili e/o di tipo trasparente, o in alternativa essere realizzate mediante fioriere in cotto (non in materiale plastico) e/o pietra di Cursi e/o legno contenenti piante verdi di tipo autoctono.

Le balaustre trasparenti potranno essere realizzate anche in vetro (vetro di sicurezza) e devono essere non riflettenti, prive di acidature, zigrinature, ecc. o di scuri, tende, ecc, con montanti verticali di larghezza non superiore a mm. 100 (compresi i telai delle vetrate) e passo preferibilmente non inferiore a metri 2.

I colori, le forme, le eventuali decorazioni dovranno essere progettate nel rispetto stilistico dell'ambiente e del contesto edilizio-urbanistico di riferimento, anche se non ricadenti nella zona 1 e ispirati a disegni semplici ed in coerenza con lo stile della tradizione costruttiva locale.

Non è consentita l'aggiunta all'esterno di volumi tecnici (es. per impianti di condizionamento e/o riscaldamento) che ne alterino la forma o ne modifichino l'ingombro.

Gli eventuali collegamenti elettrici e di altre reti di servizio dovranno essere realizzati esclusivamente attraverso canalizzazioni in forma protetta da valutare in riferimento al contesto ambientale.

I materiali impiegati dovranno rispettare i requisiti di cui all'art. 10.

Più precisamente la morfologia architettonica dei "dehors" deve rispettare i seguenti requisiti:

1. Le strutture devono essere traguardabili e le delimitazioni perimetrali dovranno essere non invasive e non impattanti sotto il profilo visivo, senza scritte, totem o

loghi pubblicitari di alcun tipo ad eccezione del loghi di identificazione dell'esercizio da collocarsi negli eventuali paramenti di bordo e avere caratteri poco appariscenti;

- 2. I dehors di categoria <u>B</u> non devono avere altezza interna superiore a ml 2,70 dal piano calpestio. In generale i dehors di categoria <u>B</u> si possono posizionare in aderenza al fronte del fabbricato, purchè sia garantito il passaggio pedonale di almeno m. 1,20, libero da barriere architettoniche;
- 3. avere forma geometrica semplice e regolare, con ridotta visibilità dell'eventuale copertura, soprattutto in presenza di edifici di particolare pregio;
- 4. non sono ammesse insegne e/o scritte pubblicitarie a carattere generale di alcun tipo.

Le pedane possono essere ammesse, anche per la categoria A punto 1 art.3, solo in situazioni di pavimentazione particolarmente sconnessa o pendente, tale da non rendere praticabile la posa di tavolini e sedute, o nei casi in cui si renda necessario il raccordo con il marciapiede e dovranno comunque essere accessibili da soggetti diversamente abili ed essere realizzate in materiali facilmente smontabili, non deteriorabili, compatti e privi di intercapedini in modo da impedire qualsiasi accumulo di rifiuti.

I "dehors" devono essere completamente asportabili e non devono prevedere alcuna infissione su suolo pubblico (art. 2 lettera a) in presenza di basolato; in particolare, la struttura deve essere di minima sezione nei montanti verticali, compatibilmente con le necessarie prestazioni di resistenza al vento e ai carichi accidentali. E' ammessa la realizzazione di strutture:

- 1. ancorate ad elementi pesanti asportabili, purché coerentemente inseriti nel complesso della struttura;
- 2 direttamente connesse a pedane di minima altezza, ove ammesse;
- 3 ancorate a terra solo nelle aree di proprietà privata.

E' esclusa la posa di frigoriferi, contenitori vari e tabelloni pubblicitari nonché di apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110 del TULPS.

L'esercente può integrare il dehors con gli elementi accessori (tipo lampade riscaldanti a basso consumo montate su piantana) senza fare alcuna comunicazione all'Amministrazione Comunale. Non sono consentiti i cosiddetti "funghi riscaldanti" a fiamma libera. Sono invece consentiti i funghi con alimentazione a gas GPL con riscaldatore a raggi infrarossi ad alta efficienza.

Art. 7 - ATTUAZIONE PER ZONE OMOGENEE

Nella zona 1 è previsto esclusivamente l'uso di dehors di categoria A di cui all'art. 3; i dehors potranno essere protetti solo ed esclusivamente da ombrelloni in stoffa colore bianco-panna; dovranno essere sempre amovibili e privi di qualunque riferimento pubblicitario.

Per le tende da sole, di tipo retrattile, a servizio di esercizi pubblici e attività artigianali di cui al presente Regolamento si richiamano l'art. 142 del Regolamento Edilizio Comunale nonché le norme tecniche di attuazione del Piano Urbanistico Generale.

Nella zona 2 è previsto l'uso di dehors di categoria A o B di cui all'art. 3.

<u>Nelle zone 1 e 2</u> le strutture dovranno essere traguardabili e le sistemazioni perimetrali dovranno essere non invasive e non impattanti sotto il profilo visivo, senza scritte, totem o loghi pubblicitari di alcun tipo ad eccezione dei loghi di identificazione dell'esercizio da collocare come indicato al punto 4 dell'art. 6.

Per le strutture non è consentita:

- 1. l'installazione di qualsiasi tipo di insegna e/o pannelli luminosi e/o illuminanti.
- 2. l'impiego di legname d'abete o altre essenze resinose chiare verniciate o mordenzate al naturale cioè con venature a vista;
- 3. l'impiego di metalli zincati, cromati, o anodizzati o comunque colorati a smalto, fatta eccezione l'impiego di rame e di ferro battuto o corten;
- 4. l'installazione di qualsiasi manufatto che occulti, anche parzialmente, eventuali cornici, stipiti, zoccolature ed altri elementi architettonici e decorativi.

<u>Nella Zona 2</u> sono consentite occupazioni con le caratteristiche tecniche specifiche e gli elementi costituenti l'occupazione di cui alle categorie A e B come previste dall'art. 3.

In tutte le zone le pedane, ove installate, dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- 1. zoccolatura non più alta di cm 15 o della stessa altezza del marciapiede al quale deve collegarsi;
- 2. la zoccolatura deve essere rimovibile per consentire la pulizia al di sotto della pedana.

7.1 - POSIZIONAMENTO

Le superfici delle aree pubbliche oggetto delle occupazioni sono suddivise secondo le modalità d'uso prevalenti e la relativa classificazione riferibile anche al codice della strada in:

- aree pedonali
- aree carrabili in genere
- portici e percorsi pedonali coperti.

<u>Aree pedonali</u> - Nelle aree pedonali, intese quali aree interdette in via permanente o temporanea al traffico veicolare, le occupazioni del suolo pubblico devono attenersi alle seguenti norme:

le occupazioni devono lasciare libera una corsia carrabile, di almeno m. 3, per i mezzi di servizio e di soccorso, salvo il caso in cui l'intervento di detti mezzi possa egualmente essere garantito tramite viabilità alternativa. Tale ultima condizione dovrà essere dimostrata mediante rappresentazione grafica sull'elaborato progettuale. Laddove le caratteristiche della strada non consentissero la viabilità alternativa, l'occupazione degli spazi potrà essere consentita solo con tavolini ed ombrelloni facilmente amovibili;

- 2 le occupazioni, comunque, dovranno garantire un passaggio pedonale di almeno ml. 1,20, libero da barriere architettoniche;
- in caso di assenza di marciapiede le occupazioni possono collocarsi a ridosso dell'edificio solo se tale soluzione non è ritenuta in contrasto con i caratteri architettonici e storici del fabbricato, da parte degli Uffici competenti; qualora non vi fosse uno spazio sufficiente in aderenza all'edificio, per la realizzazione del dehors potrà essere valutato un eventuale attraversamento stradale con posizionamento dell' occupazione sul lato opposto dell'attività.

<u>Aree carrabili</u> - Ferme restando le norme della sicurezza stradale occorrerà adeguarsi ad alcuni criteri di collocazione:

- 1 non è consentito installare dehors su sede stradale soggetta a divieto di sosta o alla fermata di mezzi di trasporto pubblici;
- 2 non è consentita la collocazione di pedane a cavallo del marciapiede;
- 3 in ottemperanza all'art. 20 del Codice della Strada e alla normativa in materia di barriere architettoniche, nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi può essere consentita purchè rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 1,20 ml.;
- 4 sono ammesse quelle occupazioni che vanno ad insediarsi su stalli di sosta, e che variano quindi in profondità in relazione alla disposizione degli stessi (ml. 2,00 per la sosta in linea, ml. 4,00 per la sosta inclinata e ml. 4,50 per la sosta perpendicolare);
- 5 qualora il dehors occupi parte di strada destinata alla sosta dei veicoli deve essere collocata, a cura del titolare concessionario, adeguata segnalazione, ed in particolare la segnalazione di divieto di sosta permanente, durante la fase di allestimento, e la segnalazione di divieto di fermata durante la fase di permanenza del dehors. Se l'occupazione insiste su zona destinata alla sosta è limitata a mq. 24;
- 6 in prossimità di intersezioni viarie, le occupazioni non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall'intersezione non deve essere inferiore a cinque metri, salvo diverso parere degli organi competenti della Polizia Locale. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora l'installazione del dehors occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà alla collocazione di segnaletica di preavviso, sentito il competente Ufficio Comunale;
- 7 Qualora i dehors siano installati in adiacenza alla carreggiata (es: fascia di sosta laterale, art. 3 comma 23 C.d.S.), o in caso di ZTL anche in carreggiata, devono essere provvisti d'illuminazione fissa rossa su ogni spigolo prospiciente la carreggiata e, in aggiunta, su detti spigoli devono essere apposti dispositivi rifrangenti, anche a pellicola adesiva, di altezza di cm. 20 intervallati da spazi di altri 20 cm, al fine di formare un "delineatore speciale d'ostacolo" come meglio definito dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione.
- 8 Non è consentito inoltre installare dehors il cui raggiungimento dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi comporti l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli.

Portici e percorsi pedonali coperti - Nei portici ed in generale nei percorsi pedonali coperti non sono ammessi elementi ombreggianti e pedane. L'occupazione è consentita lasciando comunque sempre un passaggio pedonale utile minimo di 1,20 ml.

Non è inoltre consentito installare manufatti-Dehors:

- ad una distanza inferiore a ml. <u>0.50</u> dal tronco degli alberi, fatte salve misure maggiori che potranno essere prescritte dai competenti Uffici Comunali per ragioni di salvaguardia dei valori estetico ambientali e di rispetto del verde;
- a contatto o sul marciapiede perimetrale ad edifici o monumenti sottoposti a vincolo architettonico o ambientale, se non con la previa specifica autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto,

7.2 - DIMENSIONI DELL'OCCUPAZIONE E DISTANZE

L'area occupata dalle strutture "dehors" non dovrà superare la proiezione sul piano stradale del componente più esterno (compresi gli oggetti mobili quali fioriere, ombrelloni, etc.).

<u>- Aree pedonali:</u> nelle aree pedonali, intese quali aree interdette al traffico veicolare, in via permanente o temporanea, la profondità massima della occupazione non potrà essere superiore a ml. 5,00 e la lunghezza non potrà eccedere la dimensione massima del fronte dell'esercizio; dovrà essere lasciata libera una corsia di almeno ml. 3 per il transito dei mezzi di soccorso e di servizio, come specificato nell'art.7.1-Aree pedonali punto 1-, e il passaggio pedonale.

In ogni caso, la superficie lorda occupata in pianta non potrà essere superiore al doppio della superficie di somministrazione dell'esercizio, con il limite massimo di mq. 50 per pizzerie, ristoranti e trattorie, e di mq. 30 per tutti gli altri esercizi.

- Aree carrabili: nelle aree carrabili, in assenza di marciapiede, la profondità massima dell'occupazione posta a ridosso dell'edificio, non potrà essere superiore a ml. 3,00.

In caso di presenza di marciapiede la profondità massima dell'occupazione dovrà corrispondere alla disposizione degli stalli di sosta per ml. 2,00 per la sosta in linea, e ml. 4,00 per la sosta inclinata e ml 4,50 per la sosta perpendicolare; in assenza di stalli di sosta, la profondità massima dell'occupazione non dovrà superare ml. 2,00.

Lo sviluppo della struttura, nel senso parallelo all'edificio di pertinenza, non potrà essere superiore alla corrispondente dimensione massima della proiezione su strada del pubblico esercizio e comunque non superiore a ml. 12.

In ogni caso, la superficie lorda occupata in pianta non potrà essere superiore al doppio della superficie di somministrazione dell'esercizio, con il limite massimo di mq. 50 per pizzerie, ristoranti e trattorie, e di mq 30 per tutti gli altri esercizi.

<u>- Attività artigianali:</u> l'occupazione del suolo pubblico con panche e cestini per la raccolta rifiuti può essere consentita solo in presenza di marciapiede e/o area pedonale. Le panche possono essere collocate a condizione che rimanga libera una porzione di marciapiede larga non meno di ml. 1,20 per consentire il libero transito dei pedoni e

delle persone con ridotte capacità motorie. L'ampiezza dell'occupazione non potrà in ogni caso eccedere il fronte dell'immobile sede dell'attività.

In tutte le aree, comunque, sono consentite deroghe nel caso di pubblici esercizi la cui dimensione sul fronte sia inferiore a 12 ml, fatti salvi i consensi dei proprietari e/o titolari di attività laterali all'esercizio da servire e i pareri degli Uffici competenti.

Le misure e dimensioni di cui al presente articolo sono da intendersi come limiti massimi ammissibili e potranno comunque essere soggette ad eventuali ulteriori limitazioni da parte degli Uffici competenti.

Art. 8 - MANUTENZIONE DEI DEHORS

E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio, sia esso proprietario o gestore del pubblico esercizio, per il quale è stato rilasciato il titolo abilitativo alla realizzazione del dehors, di manutenere correttamente il manufatto nel tempo, così come autorizzato.

In caso di inottemperanza, l'Amministrazione Comunale potrà procedere d'ufficio alla rimozione coatta del "dehors", con successivo conseguente addebito a carico dell'esercente delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità, fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge. L'eventuale variazione di elementi di arredo, comunque conforme al presente regolamento per forma, materiali e colori, non richiede nuova concessione, ma semplice comunicazione al SUAP.

I concessionari devono assicurare pulizia e decoro delle aree interessate e quindi:

- 1. dell'area pubblica occupata e/o sede del "dehors", come da concessione;
- 2. dello spazio compreso tra il massimo ingombro dell'arredo e il proprio esercizio, ove distaccati;
- 3. dell'ulteriore area nelle immediate vicinanze a ridosso degli spazi di cui sopra.

Art. 9 - SICUREZZA E ACCESSIBILITA'

Le strutture dei dehors devono essere costruite nel rispetto di tutte le regole e norme vigenti sui materiali, sulle lavorazioni e sugli impianti, non devono presentare spigoli vivi, parti taglienti, strutture poco visibili o mal posizionate ecc., tali da costituire fonte di pericolo con particolare attenzione all'incolumità dei bambini e disabili e devono rispettare le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

L'area occupata dal "dehors" non deve interferire con reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori di esercizio, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, etc.) che ne limitino il funzionamento, l'utilizzo o la manutenzione, se non per i casi esplicitamente ammessi e assentiti dal competente Ufficio Tecnico.

L'area occupata dal "dehors" non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici.

Nelle ore di chiusura dell'attività gli arredi mobili del "dehors" possono non essere rimossi, ma non sono consentiti accatastamenti che alterino il decoro e la visibilità dei luoghi. In occasione di chiusura prolungata (oltre tre giorni) tavolini e sedie devono essere ritirati e custoditi in luogo privato.

Gli impianti elettrici dei "dehors" devono rispettare le norme di sicurezza imposte per i locali pubblici in materia di progettazione e certificati di conformità. Non sono consentiti attraversamenti aerei dello spazio pubblico né la posa di cavi sulla pavimentazione pubblica senza apposita canalina di protezione.

È fatto obbligo al titolare della concessione all'installazione dei manufatti di predisporre in presenza di strutture metalliche di composizione dei manufatti, impianto di elettricità con messa a terra a norma, da comprovare, in sede di istruttoria, con relazioni redatte da tecnico abilitato.

ART. 10 - MATERIALI

I materiali delle strutture temporanee devono essere durevoli e lavabili con facilità, sostituibili per elementi in modo da permettere una manutenzione in opera. I tavoli, le sedute e gli altri elementi di arredo mobile dei "dehors" devono essere omogenei, lavabili, facilmente rimovibili.

I materiali tra cui scegliere per la struttura degli arredi sono:

- 1. Metallo resistente agli agenti atmosferici: acciaio verniciato con finitura opaca, acciaio corten, ghisa;
- 2. I pannelli e le parti opache nei limiti consentiti potranno essere di materiali come vetro di sicurezza trasparente, pietra leccese, legno mordenzato in noce o anche essenze pregiate verniciate al naturale previo scurimento con mordente di colore bruno, rame, ferro battuto, ghisa, ovvero tonalità chiara e/o corda;
- 3. Legno massello, tipo teak, iroko, red cedar..ecc., adatto all'uso esterno;
- 4. Fibre naturali tipo "rattan" intrecciato, tessuto ecc.;
- 5. Fibre sintetiche di polipropilene riciclabile, poliestere e polyethilene, da valutare in funzione del contesto d'inserimento.

<u>Per la Zona 1</u>, considerato che un'uniformità d'immagine armonizza e valorizza le caratteristiche ambientali del contesto storico, si prevede l'inserimento di due tipologie di seduta (associate a tavoli ed elementi di arredo coerenti):

- seduta (anche pieghevole) in struttura metallica e/o legno;
- 2. seduta rivestita interamente in stoffa color bianco e/o panna

La struttura metallica degli arredi, se verniciata, dovrà rispettare i seguenti colori:

- grigio ferro;
- ruggine (tipo corten);
- verde (indicati RAL 6009-6012-6013);
- avorio corda.

Le pedane non dovranno essere realizzate con materiale lucido o riflettente.

Per la zona 2, alle tipologie sopraindicate si aggiungono le seguenti:

- 1. sedia o poltroncina interamente in legno massello;
- 2. sedia o poltroncina in materiale plastico e/o similari.

ART. 11 - PROGETTI INTEGRATI DI SETTORE

La Giunta Comunale, su proposta degli Assessori incaricati per le attività economiche e per l'Urbanistica approva progetti integrati di settore predisposti dagli Uffici comunali competenti in materia di compatibilità e opportunità commerciale e in materia di inserimento ambientale e qualità dei manufatti.

La Pubblica Amministrazione e le Associazioni di categoria interessate promuovono incontri al fine di incentivare e verificare progetti integrati di settore nell'ambito della programmazione annuale.

Le Associazioni dei Commercianti e Artigiani, regolarmente iscritte nell'apposito albo, possono presentare progetti integrati di settore relativamente alle strutture e agli arredi dei dehors all' Amministrazione centrale del Comune che li trasmette all'Ufficio competente in materia di compatibilità commerciale per la valutazione tecnica, da effettuarsi in collaborazione con i settori e gli uffici competenti.

Alla presenza di progetti integrati di settore proposti dalle Associazioni prima indicate, potranno essere applicate riduzioni delle tasse di occupazione e di esercizio relativamente agli esercizi commerciali aderenti al progetto, così come disciplinato nei relativi regolamenti.

Qualora i progetti di cui sopra siano approvati, i titolari degli esercizi commerciali ricompresi nei medesimi dovranno attenersi a quanto ivi indicato nel termine di 1 anno a partire dalla data di approvazione del progetto e presentare formale istanza di rilascio di CONCESSIONE per occupazione suolo pubblico con dehors secondo quanto stabilito dal capo II – disposizioni amministrative.

ART. 12 - VIGILANZA E CONTROLLO

Il dirigente o il responsabile del competente Ufficio SUAP e chiunque altro vi sia tenuto per legge esercita la vigilanza nel territorio comunale per assicurare la rispondenza alle norme di legge ed alle prescrizioni del presente regolamento ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio di opere eseguite senza titolo o difformi, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi, previo eventuale ordine di sospensione dei lavori.

CAPO II - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 13 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

Le occupazioni di aree e spazi pubblici o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio di cui al presente regolamento devono essere effettuate esclusivamente previo rilascio della relativa concessione costituente titolo per l'occupazione stessa.

La messa in opera di "dehors" può essere richiesta dal titolare di esercizio pubblico, sia esso proprietario o gestore dello stesso, come definito dall'art. 2 – capo I del presente Regolamento.

La validità della concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciata all'interessato è strettamente limitata all'area, al periodo e agli scopi per i quali è stata rilasciata.

La concessione riguarda le strutture temporanee nella loro completezza.

L'installazione di "dehors" a servizio di bar interni a servizi pubblici (ad esempio ospedale, cinematografi) potrà essere consentita solo nel rispetto delle norme in materia di gestione di pubblici servizi.

ART. 14 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Il titolare di un pubblico esercizio che intenda collocare un dehors su suolo pubblico (o privato gravato di servitù di uso pubblico) deve presentare formale istanza in bollo ed ottenere la preventiva concessione dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).

Il provvedimento è subordinato al parere favorevole espresso dagli Uffici tecnici comunali competenti in materia edilizia (SUE) ed in materia di viabilità e sottoservizi. Esso è inoltre soggetto, ove prescritto, alla previa autorizzazione, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice Beni Culturali) e ss.mm.ii., da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto.

ART. 15 - DOMANDA E CONTENUTO DELLA CONCESSIONE

Per ottenere la concessione occorre presentare al SUAP la seguente documentazione:

- relazione tecnica comprendente scheda tecnica della struttura fornita dalla ditta costruttrice e documentazione illustrativa dei modelli di tavoli e sedute o altri arredi proposti con l'indicazione delle dimensioni, dei materiali e del colore. La relazione dovrà indicare, tra l'altro, la superficie dell'esercizio pubblico a servizio del quale si richiede la concessione; dovrà inoltre dimostrare il rispetto della normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche;
- 2. pianta in scala 1:50 sulla quale risulteranno indicate chiaramente:
 - a. lo sviluppo rispetto al fronte dell'edificio interessato;
 - b. la collocazione del "dehors" e delle relative strutture rispetto all'affaccio su strada dell'esercizio pubblico;
 - c. la sezione della strada in cui la struttura risulterebbe inserita, con l'indicazione degli eventuali marciapiedi;
 - d. le dimensioni della struttura proposta;
 - e. il suo ingombro massimo (comprensivo degli elementi di delimitazione perimetrale);
 - f. la larghezza della corsia transitabile della strada;
- prospetti e sezioni d'insieme in scala 1:50 della struttura indicanti le sue caratteristiche tecniche e dimensionali ed il suo rapporto con la facciata dell'edificio interessato;
- 4. documentazione fotografica del fronte completo dell'edificio retrostante il "dehors" ed eventuale fotomontaggio d'insieme o assonometria;
- 5. gli estremi dell'autorizzazione sanitaria, eventuale D.I.A. sanitaria per la somministrazione nell'esercizio pubblico;
- 6. dichiarazione di impegno a rimuovere, alla scadenza del termine di validità della concessione, i manufatti temporanei e precari e ridurre in pristino l'originario stato dei luoghi.

ART. 16 - DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

Le occupazioni di cui al presente regolamento sono temporanee e coincidenti con i periodi di occupazione come definiti all'art. 3 (temporanea e permanente). Dette occupazioni temporanee, se ricorrenti e con le stesse caratteristiche, possono essere richieste e rilasciate con un unico provvedimento valido fino ad un massimo di 5 annualità, salva la possibilità dell'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per le motivazioni di cui all'art. 8 del presente Regolamento. Alla scadenza della CONCESSIONE resta ferma la possibilità di chiederne il rinnovo.

Il titolare dell'atto di CONCESSIONE può richiedere, almeno 60 giorni prima della scadenza, il rinnovo del provvedimento medesimo con apposita domanda scritta al SUAP evidenziando gli estremi della originaria CONCESSIONE. La domanda dovrà essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza. La concessione verrà rinnovata con il rilascio di un nuovo provvedimento. Per eventuali variazioni dovrà essere presentata nuova richiesta.

Resta in ogni caso salva la discrezionalità dell'Amministrazione nel diniegare il rinnovo della CONCESSIONE, qualora si verifichino mutamenti della situazione di fatto ovvero si proceda a nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

ART. 17 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Il provvedimento concessorio è rilasciato, facendo salvi i diritti di terzi, dietro pagamento del canone di CONCESSIONE spazi ed aree pubbliche.

ART. 18 - ULTERIORI OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE

Il titolare della CONCESSIONE è obbligato al rispetto delle seguenti condizioni:

- 1. limitare l'occupazione alle aree autorizzate;
- 2. non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita salvo rinnovo già ottenuto prima della scadenza ai sensi dell'art. 4 capo II del presente Regolamento;
- 3. utilizzare lo spazio concesso con gli arredi specificati nell'atto e per il solo uso concesso, curandone la relativa manutenzione al fine di darne continuativamente un aspetto decoroso e compatibile con l'ambiente circostante;
- 4. porre particolare attenzione al corretto deflusso delle acque piovane;
- 5. provvedere alla pulizia delle superfici sottostanti le pedane;
- 6. osservare scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione, normative e regolamentari vigenti, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi;
- 7. regolare il pagamento del tributo di occupazione spazi ed aree pubbliche, previsto dalla vigente regolamentazione comunale;
- 8. la concessione dovrà essere ritirata dal richiedente prima dell'inizio dell'occupazione e sempre ostensibile nel luogo ove è esercitata l'attività ad ogni richiesta dell'organo di controllo;
- 9. comunicare all'Amministrazione Comunale eventuali cambiamenti anagrafici o giuridici nella titolarità della concessione;
- 10.provvedere al conferimento dei rifiuti con apposite modalità individuate dall'Amministrazione, finalizzate al rispetto ed al decoro urbano;
- 11.ha l'obbligo di vigilare a che gli avventori non disturbino, mediante schiamazzi e rumori, le altre occupazioni ed il riposo delle persone.

ART. 19 - IMPATTO ACUSTICO

E' vietata la diffusione di musica all'aperto nelle aree destinate ai dehors.

Qualsiasi iniziativa o evento musicale deve essere preventivamente comunicato e autorizzato secondo le modalità in essere e la normativa in vigore.

Nel caso in cui si verifichino situazioni di particolare disturbo al riposo e alla quiete del vicinato, riscontrate e avvalorate da relazioni di servizio delle Autorità preposte alla vigilanza e al controllo, il Sindaco potrà adottare provvedimenti, anche relativi a singoli esercizi, diretti alla limitazione degli orari di apertura ed alla eventuale revoca della concessione.

ART. 20 - REVOCA O SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento autorizzativo può essere sospesa per gravi ragioni, per sopravvenute variazioni ambientali, di traffico e per qualsiasi altro motivo di pubblico interesse, per il tempo strettamente necessario all'Amministrazione Comunale. Il termine della sospensione dovrà essere esplicitamente indicato nell'atto che la dispone. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario provvedimento concessorio può essere revocato dell'Amministrazione Comunale e la revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. L'espresso provvedimento di sospensione o revoca, salvo casi di particolare urgenza, sarà preceduto da comunicazione di avvio di procedimento nel rispetto della vigente normativa e prevederà un termine per l'esecuzione della rimozione dell'occupazione e la conseguente rimessa in pristino dello stato dei luoghi; in caso di mancata ottemperanza a tale obbligo di rimozione, l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente con rivalsa delle relative spese.

ART. 21 - RINUNCIA ALL'OCCUPAZIONE

Il titolare dell'atto di concessione può rinunciare all'occupazione, comunicazione scritta al SUAP che a suo tempo ha rilasciato il provvedimento. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione. Nel caso in cui la comunicazione di rinuncia avvenga prima della data di inizio dell'occupazione prevista provvedimento concessorio, il titolare del provvedimento contestualmente alla comunicazione, alla Direzione competente, il provvedimento originale.

ART. 22 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Il titolare della concessione incorre nella decadenza del provvedimento, dichiarata dal SUAP che a suo tempo ha rilasciato l'atto autorizzativo, previa comunicazione di avvio di procedimento amministrativo, nel rispetto della normativa vigente, esclusivamente nei seguenti casi di particolare gravità:

- 1. realizzazione dell'occupazione in modo difforme rispetto a quanto concesso;
- 2. trasformazione dell'occupazione in modo difforme rispetto a quanto concesso in violazione delle norme tecniche di cui al Capo I;

- 3. inadempimento al divieto di ampliamento della superficie concessa ed a ogni altra prescrizione contenuta nel provvedimento autorizzativo;
- 4. mancata ottemperanza al provvedimento dell'Amministrazione Comunale alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi;
- 5. reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato e relative all'uso del suolo pubblico;
- 6. il mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di altri eventuali oneri a carico del concessionario;
- 7. venir meno dei requisiti previsti dalla Legge o dai regolamenti vigenti in materia.

Il titolare della concessione dichiarata decaduta, dovrà procedere nei termini indicati nel provvedimento di decadenza, a rimuovere l'occupazione con conseguente rimessa in pristino dello stato dei luoghi; in caso di inottemperanza a tale rimozione l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente con rivalsa delle relative spese. In caso di decadenza del provvedimento concessorio non è ammesso in capo al titolare dell'atto decaduto, il rinnovo e/o rilascio della concessione per 1 anno. La decadenza non dà diritto al rimborso del tributo eventualmente sostenuto.

ART. 23 – OCCUPAZIONI ABUSIVE E SANZIONI – VIGILANZA

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa urbanistico-edilizia, per le violazioni al presente Regolamento, non sanzionate specificamente da altri regolamenti, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di 200,00 Euro ad un massimo di 2.000,00 Euro.

Eventuali danni, ove non risarciti nei modi e nei termini stabiliti dagli uffici di competenza comporteranno la revoca della concessione.

Nel caso di occupazione in assenza del prescritto permesso e/o in difformità e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'esercizio è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva entro 30 giorni dalla contestazione, salvo l'applicazione delle sanzioni previste per legge.

Nel caso di inottemperanza, sarà attivata la rimozione o ripristino d'ufficio a spese del trasgressore, previa diffida alla rimozione.

ART. 24 - APPLICAZIONE DEL CANONE

L'occupazione di aree e spazi pubblici comporta il pagamento al Comune di un Canone determinato, nell'atto autorizzativo.

Il tributo è determinato in ragione dell'effettiva occupazione di suolo pubblico espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore della cifra decimale.

Le occupazioni del suolo pubblico sono disciplinate dal Regolamento per la concessione di spazi ed aree pubbliche comunale.

ART. 25 - DEROGHE

In relazione a particolari esigenze non riconducibili alla disciplina del presente Regolamento potranno essere concessi interventi in deroga approvati con apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale e previa acquisizione degli eventuali pareri necessari. Solo in occasione di particolari eventi (Feste patronali, rionali, sagre, ect.) e limitatamente alla durata degli stessi, potranno essere derogate le disposizioni del presente Regolamento previa richiesta da parte del soggetto interessato all'ufficio di competenza.

ART. 26 - DANNI ARRECATI

Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private deve essere risarcito dai titolari e/o gestori dell'esercizio commerciale.

Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, i settori comunali competenti, relativamente al tipo di danno arrecato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

ART. 27 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento si applica a tutti gli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, compresi anche quelli titolari di precedenti autorizzazioni alla occupazione di suolo pubblico attrezzata con dehors, i quali hanno l'obbligo di conformarsi alle previsioni in esso contenute entro e non oltre il 31.01.2017. A tal fine, questi ultimi sono tenuti a rimuovere le strutture esistenti, qualora non conformi alle prescrizioni del presente regolamento, ovvero ad adeguarle - ove possibile senza totale rimozione – per tipologia strutturale e materiali utilizzati, previa presentazione di apposita istanza e successiva concessione dell'Ente, dopo l'acquisizione di tutti i pareri previsti, ivi compreso quello della Soprintendenza, se necessario a termini di Regolamento.

<u>C</u>oloro che sono già in possesso di titolo autorizzativo all'installazione di dehors conformi alle disposizioni del presente Regolamento, sono tenuti a presentare apposita dichiarazione asseverata, sottoscritta da tecnico abilitato, con la quale viene attestata detta conformità.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni comunali in contrasto con le norme in esso contenute.